

Pubblicato il 09/11/2024

N. 19793/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 10169/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10169 del 2024, proposto da

Pia Nicole Salviati, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

- del decreto del dirigente del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma prot. m\_pi.AOOUSPRM.REGISTRO-UFFICIALEU.0031682.20-08-2024-1, con il quale sono state approvate in via definitiva per l'a.s. 2024/25 le graduatorie provinciali permanenti aggiornate ed integrate concernenti i profili ex Aree A e B del personale A.T.A. della provincia di Roma;

- delle medesime graduatorie provinciali;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente comprese ulteriori indagini istruttorie se e in quanto esistenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che parte ricorrente contesta il punteggio attribuitole ai fini della formazione delle graduatorie provinciali concernenti i profili ex Aree A e B del personale A.T.A. della provincia di Roma;

Considerato che il ricorso non risulta notificato ad alcuno dei controinteressati, ma la parte ricorrente ha versato in dati evidenza della richiesta rivolta all'Amministrazione ai fini dell'ottenimento dei relativi indirizzi di residenza o pec, rimasta inevasa;

Ritenuto opportuno disporre la notifica per pubblici proclami a mezzo dei siti *web* del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere sommamente difficile (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sui predetti siti *web*, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti

indicazioni:

- 1 – l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l’indicazione dell’Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso;
- 4 – l’indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nelle graduatorie;
- 5- l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

L’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L’Amministrazione:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un’apposita sezione denominata “*Atti di notifica*”;
- 3) dovrà, inoltre, curare che sull’*home page* del proprio sito venga inserito un collegamento denominato “*Atti di notifica*”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l’integrazione dell’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 20 dalla

comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo documentato eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

Ritenuto di rinviare, per il prosieguo della trattazione cautelare, alla camera di consiglio del 18 dicembre 2024, alla quale va rinviata ogni statuizione relativa alle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in motivazione. Fissa, per la prosecuzione della trattazione cautelare, la camera di consiglio del 18 dicembre 2024, alla quale rinvia ogni statuizione sulle spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Marco Savi, Referendario, Estensore

Benedetta Bazuro, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Marco Savi**

**IL PRESIDENTE**

**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**